

Onorato Bucci - Pierantonio Piatti (edd.)

STORIA DEI CONCILI ECUMENICI

attori, canoni, eredità



Città Nuova

ISBN 978-88-311-9346-7



9 788831 193467

CONCILIO DI VIENNE (1311-1312)

1. ATTORI E PROBLEMI

1.1 *Gli antecedenti*

La convocazione di questo Concilio da parte di Clemente V fu provocata dalle pressanti insistenze di Filippo IV il Bello re di Francia (regnante dal 1285 al 1314), il quale desiderava far condannare la memoria dell'inviso Bonifacio VIII (papa dal 1294 al 1303). La richiesta era già stata ventilata mentre Bonifacio era ancora in vita, con la motivazione che il Concilio era l'unica autorità avente la competenza necessaria per giudicare un pontefice eretico. Anche dopo la morte di Bonifacio, Filippo continuò ad insistere – assieme al suo fido consigliere Guillaume de Nogaret, colpito dalla scomunica per l'episodio del cosiddetto “schiaffo” di Anagni – affinché un Concilio generale in terra francese condannasse il defunto papa. Dopo il breve pontificato di Benedetto XI (1303-1304) era salito al soglio papale Clemente V (1305-1314), un francese meno ostile alla monarchia che non si recò mai a Roma (prendendo la strada, di fatto, al cosiddetto esilio avignonese) e che, anche a motivo delle sue instabili condizioni di salute, faticava a resistere alle continue pressioni del sovrano. Al nuovo papa toccò l'incombenza di sanare lo scontro tra i due poteri che al tempo di Bonifacio aveva toccato il suo vertice. Egli concesse diversi favori a Filippo, garantendo tra l'altro l'ingresso di un significativo numero di francesi nel concistoro cardinalizio. Il sovrano, però, continuava ad insistere sul processo e sulla condanna di Bonifacio, voleva la riesumazione e cremazione del suo cadavere, reclamava l'assoluzione di Nogaret e propugnava la canonizzazione di Celestino V.

Nel 1308 il papa accondiscese a celebrare un processo al defunto pontefice che si aprì, dopo alcune dilazioni, ad Avignone nel marzo 1310. Clemente riuscì ad ottenere che il processo terminasse in un sostanziale nulla di fatto: riuscì anche ad evitare che l'assemblea del Concilio di Vienne se ne occupasse direttamente, confinando le trattative

Storia dei concili ecumenici

sulla questione bonifaciana ad una serie di negoziati segreti con gli emissari del re che si svolsero nel febbraio 1312. La vera conclusione si ebbe nel giorno dell'ultima sessione conciliare, il 6 maggio 1312, quando fu data lettura di un documento nel quale si dichiarava che il sovrano aveva desistito dai suoi propositi accusatori. In cambio di questa ritirata, però, fin dal 1311 Filippo aveva ottenuto importanti concessioni: la cancellazione delle sentenze sfavorevoli al re e al suo regno emanate dai predecessori di Clemente, l'assoluzione del Nogaret e la pubblica ammissione che nei confronti di Bonifacio Filippo aveva agito con violenza soltanto perché mosso da buone intenzioni. A ciò si aggiunse, infine, la soppressione dell'ordine del Tempio.

Tutto il periodo di preparazione e di svolgimento del Concilio sarà dunque caratterizzato da uno stridente e alternante contrasto fra la corona di Francia ed il papato: il pontefice riuscì a scongiurare la *damnatio memoriae* di papa Caetani, ma il sovrano poté avere la meglio sui Templari.

1.2 Le sessioni conciliari

Il Concilio fu convocato con la bolla *Regnans in caelis* del 12 agosto 1308 indirizzata a Filippo: la data coincide con l'ultimo concistoro di Clemente avvenuto a Poitiers, ma il documento probabilmente fu scritto più tardi, entro la fine di settembre. Per il Concilio, che si sarebbe dovuto aprire il 1 ottobre 1310, la bolla menzionava tre obiettivi: il soccorso della Terra Santa, la riforma della Chiesa ma soprattutto la questione dei Templari, che risultava l'argomento di gran lunga predominante. La bolla *Alma mater* del 4 aprile 1310 ritardò poi di un anno l'apertura, con la motivazione che l'inchiesta previa sul Tempio non era stata ancora terminata.

Il Concilio si tenne a Vienne (*Vienna Allobrogum*), cittadina a sud est della Francia (Isère, Rhône-Alpes) che faceva parte del Delfinato, a quei tempi ancora sottoposto all'Impero (entrerà a far parte del regno di Francia nel 1349). La collocazione del Concilio lasciava comunque ampie libertà di azione a Filippo, il quale da poco aveva occupato la vicina Lione. Le fonti sono concordi nel ritenere che Vienne non fosse troppo comoda ed adatta alla celebrazione di un Concilio che necessitava della presenza di un così gran numero di persone. Non abbiamo alcuna lista definitiva che ci informi esattamente sul numero dei prelati – in maggioranza francesi – che presero parte al Concilio: il papa ne invitò circa 230, ma alcuni non si presentarono. Secondo quanto stabilito da Edward Müller furono

presenti 20 cardinali, 4 patriarchi (Antiochia, Alessandria, Aquileia, Grado), 29 arcivescovi, 79 vescovi e 38 abati, per un totale di 170 a cui vanno aggiunti i procuratori con delega degli assenti. I numeri risultano comunque modesti, se paragonati a quelli registrati nei Concili precedenti. Il papa, d'altra parte, aveva convocato soltanto una parte dell'episcopato, segnatamente gli arcivescovi e uno o due suffraganei, facendo in modo che ogni provincia fosse rappresentata senza bisogno che tutti i vescovi convenissero. Ogni assente avrebbe potuto essere rappresentato da un collega o da un procuratore espressamente nominato.

Fin dalla prima convocazione il pontefice aveva richiesto agli invitati di preparare rapporti scritti sulle riforme e le necessità della Chiesa. Il Concilio si risolse perciò in tre sole assemblee generali, giacché la gran parte del lavoro venne svolta al di fuori, da più ristrette commissioni appositamente istituite per esaminare il materiale pervenuto: in aula si provvide soltanto a ratificare le decisioni già prese e già approvate dal papa. Possediamo una preziosa fonte di informazioni sullo svolgimento delle sessioni: si tratta del cerimoniale preparato dal cardinale Iacopo Caetani Stefaneschi, che regolamentava e descriveva le riunioni che avvenivano in aula.

La prima sessione fu solennemente celebrata nella cattedrale di S. Maurizio il 16 ottobre 1311. Nessun sovrano, nonostante l'invito, fu presente all'apertura, anche se vi furono delegazioni in rappresentanza; solo Giovanni II, il delfino di Vienne, assistette alla cerimonia. La seconda sessione del 3 aprile 1312 vide presenti, invece, numerosi nobili: Filippo il Bello, il figlio Luigi e il fratello Carlo, il conte di Saint-Pol, il delfino con il figlio Adomar di Poitiers, il figlio di Federico re di Sicilia, il duca di Borgogna, il figlio del conte di Bretagna, ed altri. La terza sessione si svolse il 6 maggio 1312, a quasi sette mesi dall'apertura, senza che sia noto quali principi laici fossero presenti: sicuramente non Filippo, che aveva lasciato la città una quindicina di giorni prima.

1.3 L'ordine dei Templari

La più importante questione contingente che venne dibattuta al Concilio fu, come già detto, la sorte dell'ordine dei Templari. A partire dalla primavera del 1307 Filippo aveva dato vita ad un'opera di sistematico discredito dell'ordine presso il pontefice e le principali corti d'Europa; il gran maestro stesso aveva domandato al papa, unica autorità alla quale era sottoposto, di istituire un'inchiesta ecclesiastica che potesse chiarire il reale stato della milizia templare. Il papa aveva acconsentito, informando

Storia dei concili ecumenici

il re dell'intenzione di dar via all'inchiesta. Ma Filippo il Bello giocò d'anticipo: forte dell'appoggio del suo confessore, l'inquisitore di Francia Guillaume de Paris, all'alba del 13 ottobre 1307 fece improvvisamente arrestare tutti i Templari del regno, invitando gli altri principi secolari a fare altrettanto. Il giorno seguente il guardasigilli Guillaume de Nogaret riunì nella cattedrale di Notre-Dame una commissione di teologi ed ecclesiastici per esporre le gravi accuse contro il Tempio, alcune delle quali basate su denunce scritte, informazioni rilasciate da rinnegati fuoriusciti dall'ordine o dichiarazioni di spie. Subito incominciarono gli interrogatori dell'inquisizione e le prime confessioni, estorte con la tortura. Tra i numerosi articoli di colpa che furono imputati ai Templari dal re di Francia figuravano l'idolatria, il disprezzo del crocifisso, l'eresia, la sodomia e diverse pratiche sconvenienti. Alcune accuse, frutto del genio propagandistico di Nogaret e di Guillaume de Plaisians, richiamavano da vicino le calunnie già rivolte nei confronti di Bonifacio VIII.

Clemente V, sorpreso per quest'oltraggiosa azione illegittima, inizialmente tentò di reagire, ma il 22 novembre con la lettera *Pastoralis praeeminentiae* richiese anche agli altri principi cristiani di procedere all'arresto dei Templari; soltanto nel febbraio 1308 sospese i poteri dell'inquisizione di Francia e avocò a sé l'inchiesta. Ma il sovrano, nel frattempo, aveva già raccolto oltre trecento deposizioni favorevoli all'accusa. Su richiesta del papa, Filippo acconsentì ad inviargli settantadue frati rei confessi, da lui scelti, che erano già stati interrogati; Clemente li ascoltò dal 27 giugno al 1 luglio 1308. Tra di essi non figuravano però i dignitari dell'ordine perché il sovrano, accampando motivi di salute, non volle inviarli. Il papa fu costretto, allora, a mandare tre cardinali per interrogarli nel castello di Chinon ove erano incarcerati, il 17-20 agosto 1308: poté dunque registrare le confessioni di Jacques de Molay, gran maestro, e di altri quattro precettori. Fin dal luglio 1308, comunque, Clemente aveva dato il via ad una propria inchiesta suddivisa in due filoni: la prima diretta contro le persone, affidata all'inquisizione affiancata dai vescovi diocesani, e l'altra indirizzata all'ordine in quanto tale, riservata al giudizio di commissioni pontificie.

Nella bolla di indizione del Concilio *Regnans in caelis* il papa ricorda tutti questi momenti salienti dell'inchiesta contro il Tempio, per come fu da lui condotta: la confessione da parte di un templare del rinnegamento di Gesù Cristo e dello sputo sul crocifisso, avvenuta in sua presenza; le deposizioni pervenute dai territori del regno di Francia, comprese quelle del gran maestro e di altri dignitari dell'ordine; la confessione dei settantadue templari a Poitiers; le confessioni raccolte dai tre cardinali a Chinon. Il papa è a perfetta conoscenza del fatto che era

in gioco non soltanto un glorioso ordine della Chiesa, ma anche tutta la ricchezza che esso aveva accumulato e che faceva gola al re di Francia; dietro alle parole lusinghiere che ascrivono a Filippo il merito di aver indagato sulla questione e di aver sequestrato i beni dell'ordine «non per rivendicarli ed appropriarsene, ma spinto dal fervore della fede ortodossa», c'è il tentativo di indurre il sovrano a rimettere nelle mani della Santa Sede ciò che in realtà deteneva a proprio vantaggio.

Le commissioni pontificie furono insediate e lavorarono abbastanza lentamente. I loro risultati furono contrastanti, talvolta totalmente favorevoli all'ordine, specialmente nei paesi che erano liberi dalla pressione del re di Francia o dove non si fece uso della tortura negli interrogatori. Nel frattempo molti Templari, dopo lo sconcerto iniziale, avevano cominciato a riorganizzarsi, e molti si presentarono a difendere l'ordine davanti ai giudici; ma nel maggio del 1310, a Parigi, per mano dell'arcivescovo di Sens il sovrano riuscì a farne condannare al rogo come *relapsi* più di cinquanta, seminando il terrore negli altri e spezzando qualunque ulteriore tentativo di resistenza.

Tutta la copiosa documentazione redatta dai tribunali pontifici doveva essere esaminata in vista del Concilio di Vienne. Per questo nell'estate del 1311 il papa insediò a Malaucène una commissione di cardinali, prelati e personalità competenti, alla quale egli stesso prese parte. La commissione preparò dei riassunti (*rubricae*) che però, a giudicare dall'unico sopravvissuto – quello dei procedimenti inglesi – non erano esenti da tendenziosità. Lo svolgersi del procedimento a Vienne è descritto per sommi capi nella bolla di soppressione dell'ordine *Vox in excelso*: il papa stesso riferì che, una volta chiusa la prima sessione plenaria, sarebbe stato «difficile, anzi pressoché impossibile» che tutti i padri potessero trattare pubblicamente la questione dei Templari; fu pertanto nominata una commissione rappresentativa di tutti i gradi della gerarchia ecclesiastica e di tutti i paesi rappresentati. Ai suoi membri «per più giorni, finché essi vollero ascoltare», fu data lettura dei documenti raccolti. Un'ulteriore sottocommissione composta da alcuni cardinali e da altri vescovi, presieduta da Ottobono Razzi patriarca di Aquileia, esaminò più a fondo la documentazione (non solo le *rubricae*, ma anche alcuni atti originali). Nel frattempo, nel mese di novembre, qualche Templare aveva cominciato ad affluire verso Vienne dichiarandosi disposto a difendere l'ordine, ed annunciando l'esistenza di numerosi altri confratelli nei dintorni disposti a fare altrettanto. Al termine dell'inchiesta, all'inizio del dicembre 1311, il pontefice riunì ed interrogò in seduta segreta ogni membro della commissione conciliare; ne risultò che circa i quattro quinti dei votanti ritennero che la questione dovesse essere approfondita e che si dovesse offrire ai

Storia dei concili ecumenici

Templari il diritto di difesa, poiché la documentazione pervenuta non permetteva di ritenere che l'ordine fosse condannabile per quelle eresie che gli venivano ascritte «senza offesa di Dio e oltraggio del diritto». Una minoranza, invece, riteneva che non fosse opportuno concedere la difesa dell'ordine, soprattutto perché ne sarebbe conseguito «un pericolo per la questione stessa e un danno non indifferente per il sussidio alla Terra Santa». Conserviamo il memoriale di uno di questi prelati della minoranza, Guillaume le Maire vescovo di Angers. Il papa dunque si trovò in difficoltà: da una parte la stragrande maggioranza della commissione era favorevole a riaprire la discussione sulle sorti dell'ordine templare, dall'altra parte Filippo il Bello insisteva perché esso fosse abolito. Tutto venne deciso all'oscuro del Concilio e della commissione, tra febbraio e marzo del 1312, tramite negoziati segreti tra il pontefice e gli emissari del sovrano. L'arrivo di Filippo a Vienne il 20 marzo, con i suoi tre figli Luigi, Filippo e Carlo, accompagnati da una scorta armata così numerosa da sembrare un esercito, spezzò ogni indugio e confermò una decisione che sembrava già inevitabile. Mercoledì 22 marzo, durante la Settimana Santa, il papa radunò i cardinali e numerosi prelati in concistoro segreto e riuscì ad ottenere un responso completamente diverso da quello di dicembre: i Templari andavano sciolti senza essere ascoltati. Dunque il 3 aprile, durante la seconda sessione pubblica, alla presenza di Filippo, Clemente V tenne un discorso assai duro sui Templari e lesse il decreto della loro soppressione, rimandando di qualche giorno la decisione in merito ai loro beni. Secondo la cronaca di Walter of Guisborough la lettura fu preceduta da un annuncio, proclamato da un chierico, che comminava la pena di scomunica a chiunque in quel momento avesse osato levarsi e proferire parola. Il papa e il re si erano già accordati affinché i beni dei Templari passassero agli Ospitalieri, ma la maggior parte dei padri conciliari avrebbe preferito che essi fossero devoluti ad un nuovo ordine religioso; nonostante l'opposizione, il pontefice non volle cedere ed accontentò il sovrano.

1.4 La riforma della Chiesa

La questione venne aperta tra la fine del 1311 e il gennaio del 1312, non appena fu esaurita l'inchiesta sulla questione templare. Il primo passo fu quello di esaminare le lagnanze e le proposte di riforma che il papa aveva domandato ai vescovi di esprimere per iscritto. Oltre alle normali *petitiones* – ne conosciamo una sola, quella presentata dalla provincia ecclesiastica di Sens, che insisteva largamente sull'intromis-

sione dei poteri laici in ambito ecclesiastico – possediamo anche una memoria composta in un disegno più largo da parte di Guillaume Durand, vescovo di Mende (nipote del più famoso giurista e liturgista omonimo), il quale passò in rassegna ogni aspetto della vita ecclesiastica e civile bisognoso di riforma: lo strapotere e la corruzione della corte pontificia, gli abusi dell'episcopato, l'uso indiscriminato delle sanzioni ecclesiastiche, la scarsa attenzione per il reclutamento del clero, la sua scadente formazione, la sua cattiva condotta, la mancata residenza dei vescovi nelle proprie diocesi, l'accumulo di benefici, la lentezza dei processi, la necessità di riformare la liturgia, le troppe esenzioni del clero regolare, la disistima dei Concili provinciali, l'attacco ai privilegi e ai beni ecclesiastici da parte del potere civile, la cattiva osservanza dei precetti festivi sia da parte del clero sia da parte del popolo. Questo *Tractatus* di Durand ottenne una pessima accoglienza da parte della curia papale, ma molte delle questioni sollevate trovarono risposta all'interno dei decreti che il Concilio deciderà di promulgare.

Ciò che sopravvive degli atti conciliari ci permette di capire che anche la trattazione di questo argomento fu gestita attraverso una commissione conciliare, alla quale il papa non fece mancare i propri interventi personali. Nel lavoro si distinse particolarmente il cardinale Jacques Duèse, futuro Giovanni XXII. Dai frammenti superstiti possiamo ricavare che tutte le proposte di riforma presentate al Concilio vennero ripartite in *rotuli* a seconda della nazione di provenienza, riassunte con cura in *rubricae* e suddivise in due grandi gruppi: quelle relative alla rivendicazione delle libertà ecclesiastiche oppresse (*gravamina*) e quelle relative alla riforma dei costumi (*mores*). I *gravamina* furono a loro volta raggruppati in quattro categorie: quelli indebitamente imposti agli ecclesiastici da parte delle autorità secolari, quelli provocati dai religiosi esenti che si ritorcevano a danno degli ecclesiastici secolari, quelli causati da persone private e infine quelli causati a danno degli esenti. A loro volta, queste categorie erano ulteriormente suddivise in sottogruppi, e lo stesso procedimento usato per i *gravamina* venne seguito anche per i *mores*. Per ciascuna delle questioni, infine, vennero segnalati i *remedia* proposti. La documentazione è carente, ma si può pensare che un simile procedimento sia stato applicato anche dalle altre commissioni su cui non abbiamo notizie.

Gli argomenti trattati rispecchiano una situazione di fortissima tensione tra le autorità ecclesiastiche e quelle temporali, perché entrambe lamentavano l'invadenza delle une sulle altre. Un difficile tema di ordine interno era invece quello che riguardava il contrasto tra il clero secolare e il clero regolare "esente": il fatto che molti appartenenti agli

Storia dei concili ecumenici

ordini religiosi fossero esentati dal controllo dell'episcopato locale, perché affidati alla diretta dipendenza della Santa Sede, realizzava una situazione di sostanziale immunità e generava incresciose situazioni di abuso delle prerogative di ciascuna delle due parti. Ricordiamo in proposito i memoriali fortemente critici contro le esenzioni inviati da Guillaume le Maire e da Egidio Romano arcivescovo di Bourges; tra le repliche difensive presentate dagli esenti, spiccano quelle di Jacques de Thérines abate di Chaalis e dell'anonimo priore di Charité-sur-Loire.

La commissione sulla riforma prese anche in esame la situazione delle Beghine e dei Begardi. Si trattava di persone che, senza aver emesso voti solenni o aver abbracciato la vita contemplativa, conducevano una vita religiosa abitando soli o in comunità. Pur non avendo una regola, indossavano un abito particolare e si vincolavano fortemente ad alcuni religiosi. Già un sinodo a Colonia (1306) e uno a Treviri (1310) avevano preso provvedimenti di condanna contro alcuni di questi movimenti, che sempre più risultavano sospetti alle autorità religiose.

Il Concilio, infine, dovette occuparsi in modo particolare dei conflitti che agitavano l'ordine francescano al proprio interno a proposito dell'esatta interpretazione della Regola primitiva. L'espandersi dell'ordine, le necessità della vita quotidiana e, in qualche caso, il progressivo spegnersi dell'entusiasmo delle origini, spingevano verso un'applicazione della Regola meno rigida e meno conforme all'esempio personale di Francesco, specie per quanto concerneva il voto di povertà. A questo processo, al quale aderiva gran parte dei frati – detti “della Comunità”, o “Conventuali” – si opponeva una corrente rigorista – che sarà detta degli “Spirituali” – la quale rimaneva attaccata alla Regola nella sua purezza e severità primitiva. Nella decretale *Exiit qui seminat* (14 agosto 1279) Niccolò III aveva tentato di conciliare le due correnti, approvando la coerenza evangelica della scelta francescana di totale rifiuto di ogni proprietà, ma allo stesso tempo regolamentando l'utilizzo di beni materiali da parte dei frati: beni che formalmente erano di proprietà della Santa Sede, e che i frati potevano ottenere in usufrutto. Ciononostante, ciascuno dei due partiti si ostinava nel proprio orientamento con un'irritazione crescente, che spesso arrivava allo scontro violento. Anche da parte della Santa Sede si alternarono atteggiamenti contrastanti: Celestino V apprezzava gli Spirituali, ed era orientato ad assecondare il loro desiderio di staccarsi dai Conventuali ed organizzarsi come ramificazione francescana autonoma più rigorista; Bonifacio VIII, invece, era del tutto favorevole ai Conventuali e, una volta salito al pontificato, annullò ogni provvedimento favorevole agli Spirituali del suo predecessore.

Figura di spicco della corrente rigorista in Provenza era stato il frate Pierre de Jean Olivi (circa 1248-1298). Pur avendo collaborato alla redazione della *Exiit qui seminat*, i suoi scritti e la sua persona furono più volte sottoposti ad indagine censoria, segnatamente da parte di due generali dell'ordine di orientamento conventuale, Girolamo d'Ascoli (nel 1278) e Bonagrazia Tielci (1283). Dopo la morte, gli attacchi contro la dottrina di Olivi si erano concentrati principalmente sulla sua teoria dell'*usus pauper*: egli insisteva sul fatto che la regola francescana non solo non permetteva la proprietà dei beni – cosa sulla quale tutti erano d'accordo – ma ne escludeva obbligatoriamente qualunque uso che non fosse quello strettamente necessario per la sopravvivenza. Ben presto non solo i suoi scritti di indole pratica, ma anche quelli di argomento religioso e morale vennero posti sotto assedio: nel 1299 il capitolo generale francescano di Lione ordinò l'interdizione dei suoi libri. Il conflitto, così, scivolava dall'ambito disciplinare a quello dottrinale.

Clemente V nell'autunno del 1309 aveva convocato a Groseau, presso Avignone, i rappresentanti dei due partiti che si fronteggiavano all'interno dell'ordine francescano, affinché esponessero le loro ragioni di fronte ad una commissione capeggiata dal cardinale Bérenger Frédol. Assunsero la difesa degli Spirituali i frati Raymond Godefroy, già generale al tempo di Celestino V e costretto alle dimissioni da Bonifacio VIII, e Ubertino da Casale, che aveva conosciuto Pierre de Jean Olivi nel suo periodo di permanenza in Italia. I Conventuali, capeggiati dal generale Gonzalve de Valbonne, si concentrarono non solo sulla difesa della loro disciplina e prassi religiosa, ma cercarono di attaccare in ambito dottrinale la fazione opposta, accusandola di ostinata fedeltà a quei punti del pensiero dell'Olivi che erano già stati motivo di contesa negli anni precedenti. Elaborarono così e presentarono al papa in concistoro il 1 marzo 1311 le seguenti proposizioni dottrinali erronee attribuite a Olivi: Cristo non era ancora morto quando ricevette il colpo di lancia sulla croce (cf. *Gv* 19, 33); la sostanza divina genera ed è generata; il matrimonio non è un sacramento come gli altri, ma è piuttosto un simbolo, una figura; è impossibile per i bambini conseguire grazia e virtù tramite il battesimo; l'anima non è forma del corpo; i sacramenti non hanno carattere indelebile; l'*usus pauper* è vincolante per tutti i Francescani, a qualunque livello della gerarchia ecclesiastica; non sempre il seppellire i morti è opera di carità; la Chiesa di Roma coincide con la prostituta dell'Apocalisse. Il papa rimandò al Concilio di Vienne l'esame della faccenda.

Anche lo spirituale Angelo da Clareno era presente al Concilio, ma fu ancora Ubertino colui che difese più ardentemente il pensiero di Oli-

Storia dei concili ecumenici

vi, respingendo una per una le accuse, specie all'interno della sua opera *Rotulus iste*; ad essa fu opposto, dalla parte avversa, lo scritto *Religiosi viri*. Durante il Concilio vennero esaminate dalla commissione le proposizioni presentate dai Conventuali e altrettante contro-proposizioni degli Spirituali. Tre dottori in teologia che erano stati incaricati dal papa di esaminare la questione esclusero subito dall'indagine gran parte degli articoli di Olivi che erano stati chiamati in causa dai Conventuali, conservandone solo tre, ritenuti essere i più importanti. Riguardo ad essi, Ubertino replicò in questo modo: Olivi non aveva mai negato che Gesù fosse già morto quando fu trafitto dalla lancia; egli non aveva contestato l'assunto che l'*anima rationalis* fosse *forma corporis*, se non a livello di pura opinione filosofica; egli non aveva dubitato sull'infusione della grazia battesimale: se poi la grazia possedesse l'*habitus virtutum*, però, era questione ancora discussa fra i teologi. In verità le accuse dei Conventuali non erano tutte fuori luogo: nella questione della trafittura di Cristo, infatti, Olivi in passato si era rischiosamente compiaciuto nell'ipotesi che si poneva in contrasto con il racconto evangelico, pur senza insegnarla espressamente. Quanto alla questione dell'anima intellettuale come forma del corpo, egli era già stato costretto ad una ritrattazione mentre era in vita. Sulla grazia battesimale, invece, le posizioni dei teologi erano davvero contrastanti.

Il lavoro del Concilio in merito alla questione francescana si esplicò con la nomina di due commissioni, tutte composte da religiosi e prelati estranei all'ordine in esame: la prima doveva esaminare la questione dell'*usus pauper*, l'altra giudicare l'ortodossia di Olivi. Le conclusioni sulla questione della povertà, prese nel concistoro segreto del 5 maggio 1312, furono assai favorevoli alla corrente spirituale, e spesso seguirono molto da vicino le argomentazioni esposte da Ubertino nel suo *Rotulus iste*. Quanto alla commissione che si occupava di Olivi, la quale operò a partire dal 9 febbraio 1312, è sopravvissuto soltanto il memoriale di alcuni dei suoi membri che non rinvennero alcun errore dottrinale nelle proposizioni esaminate.

1.5 Il soccorso della Terra Santa

Con la caduta di San Giovanni d'Acri, nel 1291, era definitivamente tramontato il regno latino di Gerusalemme, fondato in seguito alla presa della città da parte dei crociati nel 1099. L'era delle grandi spedizioni oltremare era finita, ma le speranze e i progetti per una nuova crociata erano in pieno fermento in Occidente. Lo stesso papa Clemente nel 1306 aveva

convocato i gran maestri dell'ordine del Tempio e dell'Ospedale per discutere del recupero della Terra Santa, ed elaborò personalmente un piano militare che prevedeva l'impiego di cinquemila soldati.

Anche in questo caso sopraggiunsero a Vienne alcune memorie episcopali. Nell'unica sopravvissuta, quella di Guillaume le Maire, il vescovo espone la necessità di organizzare il "passaggio" in Terra Santa ricorrendo alla predicazione, alla concessione di indulgenze, ed attingendo dai beni sottratti ai Templari o ricavati dalle decime. Possiamo anche conoscere quale fosse il piano per la crociata secondo le intenzioni del già nominato Guillaume Durand, ricavandolo da un suo scritto pubblicato poco dopo il Concilio. Fece pervenire il suo parere anche Enrico di Lusignano, re di Cipro, perorando la causa di una crociata che da Cipro muovesse verso l'Egitto. Guillaume de Nogaret fece altrettanto, con un memoriale nel quale, dopo aver insistito sulla soppressione dei Templari, richiedeva l'esazione di decime e la raccolta di fondi da sottrarsi ad ogni istituzione ecclesiastica e da mettersi a disposizione del suo sovrano Filippo il Bello, allo scopo di organizzare una crociata da lui guidata. Se l'imperatore Enrico VII ed Edoardo II d'Inghilterra si mostrarono poco appassionati alla crociata, più attivo fu re Giacomo II di Aragona, interessato più che altro ad una spedizione che comportasse la previa riconquista di Granada. Grande fu l'influenza a Vienne degli scritti del catalano Raimondo Lullo: ad Avignone aveva già presentato al papa un *Liber de acquisitione Terrae sanctae* (1309), ed al Concilio di Vienne indirizzò una *Petitio ad acquirendam Terram Sanctam* (1311). Lullo era favorevole ad una crociata che avesse come scopo immediato la sottomissione degli infedeli, ma tutto il suo pensiero era orientato al successivo progetto di conversione degli ebrei e degli islamici. Egli riteneva che essi, una volta fiaccati militarmente, sarebbero stati disposti ad accogliere il messaggio cristiano qualora esso fosse stato presentato attraverso una convincente predicazione. Condizione necessaria era la conoscenza delle lingue orientali da parte dei missionari: a tal scopo egli propugnava l'istituzione di insegnamenti universitari nelle città di Roma, Parigi e Toledo.

Le numerose proposte raccolte dalla commissione sulla crociata sono perdute. Solo verso la fine del gennaio 1312 il papa cominciò ad occuparsi personalmente dell'argomento, ed ascoltò i pareri dei cardinali e dei vescovi suddivisi per nazioni, in particolare sulla questione delle decime per finanziare la spedizione. Tutti aderirono subito all'invito, fatta eccezione per i francesi che inizialmente non vollero decidere nulla fino a che Filippo il Bello non fosse giunto a Vienne – cosa che avvenne soltanto il 20 marzo. Raggiunto l'accordo con il re, durante la seconda sessione del 3 aprile il papa poté finalmente tenere un discorso nel quale annunciò la

Storia dei concili ecumenici

ripresa della crociata e l'adesione di tutto l'episcopato. Annunciò altresì che il re di Francia aveva manifestato la volontà di prendere la croce entro un anno assieme ai suoi figli, ai suoi fratelli e a un gran numero di persone, promettendo di imbarcarsi per la Terra Santa entro il limite di sei anni e designando il proprio figlio primogenito o il proprio successore come esecutore della promessa in caso di morte sua. Fu poi data lettura di una lettera patente di Filippo, che fissava per iscritto tutte le sue promesse appena riferite dal papa; stando alle parole dei delegati aragonesi, però, la lettera non conteneva esattamente tutte le promesse riferite a voce. Negli anni a venire Filippo incasserà i proventi delle decime, ma la crociata non verrà mai condotta a termine.

2. CANONI

2.1 *L'ordine dei Templari*

La bolla pontificia di soppressione dell'ordine dei Templari *Vox in excelso* (COD 336-343 [1]) – in passato erroneamente denominata *Vox clamantis* – fu letta il 3 aprile 1312 durante la seconda sessione plenaria ma porta la data del 22 marzo, giorno del concistoro segreto che la precedette. Nella descrizione degli antefatti il testo in gran parte ricopia *verbatim* quanto già scritto tre anni prima nella *Regnans in caelis*. Di nuovo c'è il resoconto di quanto avvenne in occasione del Concilio: il papa dà conto del parere della commissione conciliare, secondo la quale si sarebbe dovuto riconoscere ai Templari il diritto di difendersi, ed ammette che, sulla base dei processi svolti contro l'ordine, «esso non può canonicamente esser condannato come eretico con sentenza definitiva». Ma subito soggiunge che l'ordine «ha conseguito una pessima fama a causa di quelle eresie che gli vengono attribuite» e si è reso fortemente sospetto, a motivo delle numerose confessioni rilasciate anche dai suoi più illustri membri. L'infamia e la diffidenza lo hanno reso ormai a tutti «abominevole e detestabile», e verisimilmente «inutile alla chiesa di Dio e al proseguimento dell'impresa della Terra Santa, al cui servizio era stato destinato»: a causa delle dicerie, infatti, «da ora in poi non si troverebbe nessuna buona persona disposta ad entrarvi». Il papa soggiunge che da un ulteriore rinvio della decisione «ne conseguirebbe la totale perdita, distruzione e dilapidazione» dei beni assegnati al Tempio per la difesa della Terra Santa e la lotta contro gli infedeli. Tra il volere di Filippo il Bello e il parere contrario dei quattro quinti della commissione deputata, il papa dunque decide – «senza inclinare né a

destra né a sinistra», a suo dire – di sopprimere l'ordine per via amministrativa, «non per sentenza definitiva, ma per provvedimento o disposizione apostolica (*non per modum diffinitivae sententiae sed per modum provisionis seu ordinationis apostolicae*)», comminando la pena della scomunica a chiunque in futuro osasse «entrare nell'ordine, assumerne o portarne l'abito oppure comportarsi da templare». Quanto alle persone e ai beni materiali, il papa li riserva all'arbitrio della Sede apostolica, dichiarando di volerne disporre prima della fine del Concilio.

Tale disposizione giunse infatti a compimento nella bolla *Ad providam* del 2 maggio 1312 (COD 343-346 [2]). In essa Clemente si rivolge ai Templari con parole ancor più dure, riaffermandone la soppressione «con sanzione irrefragabile e valida in perpetuo»; invocando l'unanime accordo di un cospicuo numero di prelati e di uomini illustri presenti al Concilio, Clemente dispone che i tutti i beni in possesso dei Templari fino all'ottobre del 1308, mobili ed immobili, insieme ad ogni privilegio ed immunità, passino nelle mani dell'ordine degli Ospitalieri, fatta soltanto esclusione di quanto esistente nei regni di Castiglia, Aragona, Portogallo e Maiorca, per cui si rimanda ad una decisione successiva.

Quattro giorni dopo, in occasione della terza sessione conciliare del 6 maggio venne pubblicata la bolla *Considerantes dudum* (COD 347-349 [3]). In essa il papa definisce i nomi di quei Templari di cui si riserva il giudizio: il gran maestro, il visitatore di Francia e i precettori di Palestina, Normandia, Aquitania, Poitou e Provenza, e il cavaliere Olivier de Penne, antico tesoriere dell'ordine. Gli altri dovranno essere giudicati dai sinodi provinciali dei loro paesi di provenienza. Per coloro che saranno riconosciuti innocenti, si assicura una pensione ricavata dai beni dell'ordine; si tratteranno con indulgenza i rei confessi e i pentiti, mentre si riserverà un trattamento conforme alle norme canoniche agli impenitenti e ai *relapsi*. I fuggiaschi avranno un anno di tempo per presentarsi al proprio vescovo, pena la scomunica e, passato un altro anno, saranno condannati per eresia. Il papa prevede altresì la possibilità che questi ex Templari possano vivere assieme in una ex magione templare o in un'altra casa religiosa, a spese dell'ordine soppresso e a condizione di non risultare troppo numerosi nella medesima abitazione.

2.2 La riforma della Chiesa

Nell'ultima seduta del 6 maggio 1312 il Concilio promulgò la costituzione *Fidei catholicae* (COD 360-361 [1]) che mirava a risolvere il conflitto dottrinale tra i frati Minori e, in particolare, la controversia sulle proposi-

Storia dei concili ecumenici

zioni di Pierre de Jean Olivi. Dopo aver riaffermato che Cristo nell'incarnazione ha assunto sia «il passibile corpo umano» sia «l'anima intellettiva o razionale», i padri dichiarano che il corpo del Salvatore mentre era in croce fu trafitto dalla lancia «dopo che aveva già esalato lo spirito, affinché dai getti d'acqua e di sangue che ne fuoriuscivano prendesse forma l'unica, immacolata e vergine santa madre Chiesa». Segue la condanna di ogni dottrina che affermi «che la sostanza dell'anima razionale o intellettiva non sia veramente e di per sé la forma del corpo umano». Quanto al battesimo, «perfetto rimedio per la salvezza sia degli adulti sia dei bambini», il Concilio si mostra a conoscenza del fatto che tra i teologi c'è disaccordo in merito alla possibilità che i bambini ricevano la grazia: alcuni ritengono che a loro «viene rimessa la colpa ma non viene conferita la grazia», altri invece pensano che «sia le virtù sia la grazia informante vengono infuse quanto all'*habitus*, anche se non quanto all'*usus*, a quell'età». I padri invitano ad aderire a questa seconda opzione, definendola come più probabile e conforme alla dottrina dei santi e dei teologi moderni.

Il Concilio, con un chiaro intento di pacificazione, evitò qualunque esplicita condanna di Olivi, che non venne neppure nominato, sebbene egli avesse in passato sostenuto o almeno rischiosamente ipotizzato le due proposizioni che vennero censurate. Quanto alla terza, in merito all'infusione della grazia e delle virtù mediante il battesimo, i padri ammettono la discordanza dei pareri teologici preesistenti – proprio come Ubertino da Casale aveva sottolineato nella sua difesa di Olivi – ed optano per esprimere una loro preferenza, ma rinunziano a censurare la tesi avversa. La *Fidei catholicae*, in sostanza, evitò una esplicita condanna di Olivi ma non poté sottoscrivere le proposizioni teologiche più rischiose che gli venivano contestate.

Sempre nell'ultima sessione del Concilio, a risoluzione dei conflitti francescani in merito all'organizzazione interna e all'*usus pauper*, fu promulgata la lunga costituzione *Exivi de paradiso* (COD 392-401 [38]) che appare come un completamento della *Exiit qui seminat* di Niccolò III. Recependo i giudizi espressi dalla commissione, essa evita di formulare una condanna degli Spirituali, anzi, mostra molti punti di contatto con le tesi espresse nel *Rotulus iste* di Ubertino da Casale. È evidente che, anche in questo caso, il documento cercava di raggiungere una conciliazione fra le parti. Ad esempio, nello stabilire quale fosse l'oggetto dei voti emessi dai frati Minori, la bolla non accoglie l'interpretazione più rigorista secondo la quale l'ingresso nell'ordine prevedeva l'obbligo all'osservanza di tutti i consigli contenuti nei Vangeli, e non solo di quelli espressamente menzionati nella Regola francescana (castità, povertà e obbedienza). Allo stesso modo, il papa introduce una differenziazione

tra le prescrizioni della Regola che dovevano essere considerate come precetti (la cui mancanza costituiva peccato mortale) e altre meno rigorose. Egli passa quindi ad elencare un certo numero di punti che, secondo il suo parere, andavano considerati come rigorosi precetti: il possesso di sole due tuniche, una con e una senza cappuccio; l'obbligo di vestire abiti semplici, di non portare scarpe e di non viaggiare a cavallo; l'osservanza dei digiuni; il rispetto dell'autorità episcopale; il servizio presso i fratelli ammalati; l'impossibilità di possedere beni e redditi, di ricevere ed amministrare denaro, doti o eredità; il divieto di intentare processi, coltivare la terra allo scopo di venderne i prodotti, ammassare provvigioni; l'esortazione ad edificare chiese e conventi modesti, con suppellettili liturgiche decenti ma non eccessivamente preziose. Alcune disposizioni riguardano invece il sistema di elezione dei provinciali, che viene affidata ai capitoli provinciali e sottoposta alla conferma del generale dell'ordine. Per quanto riguarda la questione centrale, cioè quella dell'*usus pauper*, la bolla non fornì una risposta definitiva: dichiarò che i frati Minori sono obbligati a far uso dei beni messi a loro disposizione in modo parco o povero (*arctus seu pauper*), secondo le forme stabilite dalla Regola; «dire però, come alcuni affermano, che sia eretico il ritenere che l'*usus pauper* sia o non sia incluso nel voto di povertà evangelica, giudichiamo che sia presuntuoso e temerario».

Questo per quanto concerne la crisi francescana. Per tutti gli altri aspetti che riguardavano la riforma della Chiesa, il papa e la commissione conciliare cercarono di porre rimedio a molti abusi; è però arduo determinare con precisione quali e quante furono le decisioni approvate nell'ultima sessione. Infatti per espressa volontà del pontefice molti decreti, ancora in stato embrionale, non furono letti e approvati dall'aula conciliare. La loro prima lettura pubblica avvenne quasi due anni dopo, in occasione di un concistoro tenuto nel castello di Monteux il 21 marzo 1314, quattro settimane prima della morte del papa e soltanto dopo che i testi avevano ricevuto la forma definitiva voluta dai canonisti di curia (Guillaume de Mandagout *in primis*). Tutto il materiale fu ulteriormente ritoccato per volontà del successore Giovanni XXII, e solo a quel punto incorporato fra i 106 canoni delle *Constitutiones Clementinae* (che divennero il settimo libro del *Corpus iuris canonici*), le quali entrano ufficialmente in vigore solo nel 1317. Per molti decreti, dunque, non possiamo essere sicuri né del momento in cui furono approvati né della loro forma originaria. La collezione dei *Conciliarum Oecumenicorum Decreta* ha accettato, in proposito, le conclusioni a cui è giunto Edward Müller nel 1934 sulla base di considerazioni interne ed esterne, unite all'esame di un manoscritto contenente una compilazione privata,

Storia dei concili ecumenici

anteriore alla pubblicazione delle *Clementinae*, che elenca in ventisette articoli i tratti salienti dei decreti approvati in Concilio. Se non sempre è possibile avere la certezza di aver conservato i decreti nella forma approvata in aula, non si può fare a meno di notare che il parallelismo evidente tra i decreti pubblicati e le petizioni inviate dai vescovi fa pensare che essi siano il frutto, almeno nella sostanza, del lavoro effettuato dalle commissioni conciliari.

Dal cerimoniale di Stefaneschi sappiamo con certezza che in aula furono lette le costituzioni che disponevano: pene contro coloro che assassinavano, percuotevano, imprigionavano o minacciavano i vescovi (COD 388-390 [33-34]); divieto di aver voce all'interno di un capitolo per chi non avesse almeno ricevuto il suddiaconato, e obbligo per coloro che godessero di qualche privilegio connesso ad un rango ecclesiastico di ricevere l'ordinazione corrispondente nel termine di un anno (COD 363 [5]); autorizzazione all'uso della procedura sommaria in certi tipi di processo (COD 363 [6]); protezione per le comunità religiose esenti, vittime di gravi abusi da parte di prelati secolari (COD 385-387 [30]); censura dell'atteggiamento opposto, cioè dei religiosi esenti che amministravano i sacramenti senza il permesso del clero secolare, o agivano ingiustamente nei loro confronti presso i fedeli (COD 387-388 [31]); reintroduzione del decreto *Super cathedram* di Bonifacio VIII (18 febbraio 1300) che era stato abolito da Benedetto XI, allo scopo di regolamentare la facoltà per i frati mendicanti di predicare liberamente, confessare e celebrare funerali senza però sovrapporsi, sostituirsi oppure essere di intralcio o danno per il clero regolare (COD 365-369 [10]). Due decreti cercano di rimediare agli eccessi dell'inquisizione, subordinando ad un'azione concorde tra l'inquisitore e il vescovo diocesano l'incarceramento prolungato, l'uso della tortura e l'emissione delle condanne, ed insistendo, pena la scomunica, sulla necessità di agire con zelo ma senza perseguire gli innocenti. L'inquisitore dovrà aver compiuto almeno quarant'anni, ed evitare ogni estorsione di denaro e l'abuso del porto d'armi (COD 380-383 [26-27]).

Dovevano far parte della prima stesura anche questi decreti: condanna di quelle autorità secolari che permettono la celebrazione dei sacri riti in luoghi interdetti (COD 391 [36]); per i vescovi espulsi forzatamente dalla propria diocesi e stabilitisi altrove, garanzie del diritto di processare gli aggressori anche al di fuori del proprio territorio (COD 363-364 [7]); obbligo per i prelati regolari di conferire i benefici loro spettanti entro un tempo di sei mesi, pena il passaggio nelle mani dei prelati secolari, e norme sull'accumulazione dei benefici (COD 362 [4]); punizioni per chi froda sulla raccolta delle decime (COD 369 [11])

oppure impegna o vende suppellettili liturgiche per finanziarle (COD 369 [12]); scomunica a quei frati Minori che ammettessero i loro terziari nelle chiese dell'ordine in tempo di interdetto (COD 367 [37]); limitazione delle indebite pretese dei vescovi quanto al tipo di vitto, alloggio ed elemosine che, in caso di un loro passaggio, richiedevano ai monasteri cistercensi (COD 377-378 [20]); divieto di pretendere il versamento di pedaggi o diritti di accompagnamento per i beni della gente di Chiesa in transito per scopi non di lucro (COD 378 [21]); diritto per il vescovo nella propria diocesi di recarsi anche nei luoghi esenti con le insegne pontificali, di celebrare o far celebrare davanti a sé la messa o l'ufficio, senza però interferire con i diritti dei religiosi (COD 388 [32]); impedimento di aver voce in capitolo per quei frati mendicanti che si trasferivano in un altro ordine non mendicante (COD 370 [13]); riforma degli ospedali e dei lebbrosari, che erano stati malamente gestiti o lasciati cadere in rovina, in modo che non possano più essere dati in beneficio ai chierici secolari ma siano gestiti da laici capaci (COD 374-376 [17]); obbligo di celebrare in ogni chiesa le ore canoniche diurne e notturne dell'ufficio in maniera conveniente e secondo le prescrizioni, e di mantenere il rispetto della sacralità delle chiese e dei cimiteri, evitando balli e altre azioni disoneste (COD 378-379 [22]); possibilità per ogni chierico che vive presso un vescovo di associarsi a lui nella recita dell'ufficio, senza che sia poi tenuto a recitarne anche un altro (COD 379 [23]); regolamentazione della "porzione congrua" da versare a chi ricevesse in gestione una chiesa per la quale il diritto di presentazione o di patronato fosse nelle mani di religiosi esenti, con obbligo di garantire i mezzi necessari affinché il gestore possa adempiere ai diritti episcopali e vivere convenientemente: lo scopo era quello di rimediare alle deplorabili ristrettezze che si riscontravano in certe chiese in cui il clero si trovava in stato di indigenza, perché nominato da religiosi che non garantivano il sufficiente emolumento (COD 376 [18]); divieto di autorizzare la pratica dell'usura, obbligo di presentazione dei libri contabili per chi è sospetto di usura, facoltà di essere risarciti del denaro versato agli usurai e condanna di chi ritiene che l'usura non sia un peccato (COD 384-385 [29]); divieto di permettere ai musulmani, nelle terre soggette a sovrani cristiani, di pregare a voce alta nelle moschee e di organizzare pellegrinaggi alle tombe di qualche islamico (COD 380 [25]); divieto per gli abati o altri religiosi di chiamare in giudizio ove non sia lecito (COD 362 [2]); possibilità da parte del papa di delegare il primo ufficiale del vescovo o il priore di un convento (COD 362 [3]).

Sicuramente è stato sottoposto a qualche riscrittura postuma il divieto per i religiosi mendicanti di commerciare in abitazioni e di predi-

Storia dei concili ecumenici

care contro le decime (COD 390-391 [35]), ed è probabile che qualcosa di simile sia avvenuto anche con il decreto che regola le procure dovute ai delegati apostolici e il pagamento dei diritti episcopali da parte degli ordini religiosi esenti, salvo privilegi preesistenti che comunque non saranno d'ora in avanti più accordati (COD 376-377 [19]).

Alcune modifiche furono pure introdotte nei due decreti che si occupano del beghinaggio. Un primo canone, dopo aver confermato la sospettosità della dottrina e del sistema di vita che alcune Beghine conducevano, si risolve in una proibizione di abbracciare quel genere di vita; ma il fatto che esso termini con la dicitura «non intendiamo certo proibire che alcune donne fedeli, fatta o non fatta la promessa di continenza, vivendo onestamente nei loro ricoveri, vogliano far penitenza e servire il Signore in spirito di umiltà» significa che non si volle condannare *tout court* il beghinaggio, ma soltanto certe forme estreme che si spingevano agli eccessi descritti dal decreto stesso (COD 374 [16]). Il secondo canone, invece, condanna per eresia certi Begardi e Beghine di Germania. Ecco le proposizioni teologiche errate loro attribuite: che sia possibile in questa vita raggiungere un limite insuperabile nel grado di perfezione; che in tale grado di perfezione non ci sia più bisogno di digiuno né di preghiera; che i perfetti siano liberi da ogni autorità umana; che sia possibile conseguire in questa vita una beatitudine simile a quella della vita futura; che ogni natura intellettuale è beata per natura, e non necessita del lume della gloria per essere elevata alla visione divina; che l'anima perfetta non necessita dell'esercizio delle virtù; che il congiungimento carnale con una donna, poiché la natura vi inclina, non è peccato, diversamente dal bacio, verso cui la natura non inclina; che i perfetti non necessitano di mostrare riverenza durante l'elevazione del corpo eucaristico. In sostanza, il decreto vuole porre un freno all'idea che questi "perfetti" siano al di sopra di ogni principio morale ed ecclesiastico (COD 383-384 [28]).

È stato attribuito al Concilio anche un prolisso decreto che istituisce, per i membri dell'ordine benedettino, una serie di prescrizioni quanto all'abito, alla disciplina, alla ricezione degli ordini sacri, al divieto di cacciare, di vivere al di fuori del monastero e di organizzarsi in piccoli priorati (COD 370-373 [14]); esso è seguito da un decreto sulle monache, che stabilisce un'annuale visita canonica presso di loro e presso le «canonichesse secolari» da parte dell'ordinario del luogo, legifera in merito alla benedizione della badessa, regola lo stile di vita e descrive la clausura (non stretta) delle religiose (COD 373-374 [15]).

Rispondevano alle richieste avanzate al Concilio, anche se non necessariamente furono redatti in quell'occasione, il decreto che vietava ai

chierici di esercitare la professione di macellaio, taverniere o altri mestieri sconvenienti (COD 364-365 [8]) e quello che regolamentava la foggia delle vesti dei chierici, affinché non fossero troppo mondane o ricercate (COD 365 [9]).

2.3 *Il soccorso della Terra Santa*

Durante l'ultima sessione del Concilio si ebbe il solenne annuncio di un crociata futura, che il 1 dicembre 1312 sarà esplicitata in una bolla che imponeva a tutti, fatta eccezione per l'ordine dell'Ospedale, sei anni di versamento di una decima istituita a tale scopo (COD 350-354 [5]). L'unico decreto che venne promulgato durante il Concilio, però, riguarda un aspetto del tutto particolare: acconsentendo alle richieste di Raimondo Lullo, venne esplicitato il desiderio che «la Chiesa abbondi di cattolici istruiti che conoscano le lingue, specie quelle di cui si servono gli infedeli, così da poter comprenderli e istruirli nei sacri dogmi, ed aggregarli alla comunità dei cristiani attraverso la conoscenza della fede cristiana e la ricezione del santo battesimo». Si stabilisce dunque l'istituzione di scuole per l'insegnamento delle lingue presso la curia romana, ovunque essa risieda, e presso gli *studia* di Parigi, Oxford, Bologna e Salamanca. In ciascuna di queste scuole dovranno esservi insegnanti cattolici competenti nelle lingue ebraica, araba e siriana, in numero di due per ciascuna lingua (COD 379-380 [24]).

3. EREDITÀ

Il Concilio di Vienne, influenzato com'era da circostanze che ne impedivano la libertà di azione, fu per certi versi un'occasione perduta. Si risolse in tre sole sedute plenarie, che sostanzialmente si limitavano a ratificare ciò che veniva presentato dal pontefice. Clemente V non volle (o non poté) neppure giovare fino in fondo del buon lavoro che venne espletato dalle commissioni. Esse lavorarono in modo esemplare, introdussero un innovativo criterio geografico per raggruppare le istanze provenienti dalle varie *nationes* del mondo cristiano, e furono da esempio per i Concili futuri. A dispetto di ciò, certe decisioni vennero assunte dal solo papa attraverso trattative private, rendendo del tutto superfluo il parere dei padri; altre, invece, non sfociarono in una sintesi scritta che potesse essere approvata prima della chiusura del Concilio. Eppure nessun Concilio precedente aveva raccolto e

Storia dei concili ecumenici

messo in luce così chiaramente le difficoltà che riguardavano non soltanto i rapporti della Chiesa con il mondo, ma anche e soprattutto le difficoltà interne, le contrapposizioni, gli abusi, i segni di decadenza che necessitavano di una riforma. Delle tre grandi questioni poste all'ordine del giorno nel decreto di indizione del Concilio, alcune ottennero una soluzione definitiva – in certi casi buona, in altri deprecabile –, altre furono dilazionate, altre si risolsero in un nulla di fatto o non riuscirono ad ottenere l'effetto sperato.

3.1 *L'ordine dei Templari*

Nel dicembre del 1312 Clemente rinunciò alla prerogativa stabilita nella *Considerantes dudum* e si lasciò convincere a rimettere la sorte dei dignitari dell'ordine templare nelle mani di tre prelati devoti al re di Francia, che li condannerà alla prigione a vita. Udita la sentenza, il gran maestro Jacques de Molay e il precettore di Normandia Geoffroy de Charnay ritrattarono tutte le loro confessioni e proclamarono l'innocenza dell'ordine: il 18 marzo 1314, senza avvertire il papa, furono seduti e condannati e arsi sul rogo su ordine del re. Quanto alla sorte degli altri, molti fra quelli arrestati nel 1307 erano ormai scomparsi. Alcuni erano fuggiti, certi furono catturati, altri morirono per la detenzione, per le torture o per la vecchiaia. Alcuni furono processati e condannati, altri furono prosciolti; molti finirono in carcere, altri continuarono a vivere nelle magioni ora passate agli Ospitalieri, o si riciclarono in altro modo, persino abbandonando la vita religiosa e sposandosi.

Il trasferimento dei beni e dei privilegi dei Templari agli Ospitalieri sarà regolato nei mesi di dicembre e gennaio 1312 da altre tre bolle (COD 354-360 [6-8]); esso, però, si realizzerà in modo incompleto, e non sarà possibile recuperare tutto il patrimonio. Nel 1313 l'Ospedale fu addirittura costretto a rifondere a Filippo il Bello i costi che egli dichiarava di aver sostenuto per il mantenimento dei beni templari posti sotto sequestro. Nella penisola iberica soltanto nel 1317 si giunse ad un compromesso, e nel 1319 in Portogallo i beni passarono ad un nuovo ordine cavalleresco, quello del Cristo.

La conclusione del processo ai Templari contribuirà a consolidare l'immagine di un papa Clemente indeciso, cedevole e vile; al di là dei giudizi sul suo carattere personale, non va dimenticato che del sacrificio dell'ordine del Tempio egli si servì come merce di scambio per raggiungere altri scopi che riteneva più pressanti per le necessità della Chiesa. Quanto lo fossero davvero, e quanto di più egli avrebbe potuto fare per

svincolarsi dal controllo di Filippo, è tuttora oggetto di contrastanti valutazioni.

3.2 *La riforma della Chiesa*

Quanto ai problemi interni, in particolare in merito agli abusi degli esenti nei confronti del clero secolare e viceversa, si scelse una buona strada di compromesso e di moderazione, ed occorrerà attendere fino al Concilio di Trento per incontrare una nuova importante legislazione in questo senso. Il tentativo di smorzare gli abusi e lo strapotere dell'inquisizione, vincolandola al consenso dell'episcopato diocesano, mirava ad evitare, tra l'altro, che si ripetessero situazioni simili a quelle che avevano portato all'arresto dei Templari. Alcuni decreti, pur con la loro limitata efficacia, cercarono di correggere abusi molto concreti e diffusi; ma una vera riforma che intaccasse il problema alla radice avrebbe necessitato un profondo cambiamento delle strutture ecclesiastiche vigenti. Nulla di valido poté essere decretato per la difesa della libertà della Chiesa dallo strapotere del governo laico, che proprio durante lo svolgimento del Concilio mostrò tutta la sua forza impositiva. Nulla fu fatto neppure per venire incontro alle numerose lamentele provenienti dall'episcopato in merito agli abusi e alla corruzione *in capite* della stessa Sede apostolica, che Clemente V non volle in alcun modo riformare. Colpisce il carattere di modernità di alcune richieste, tutte disattese, avanzate dal vescovo Guillaume Durand: il principio di collegialità e sussidiarietà, l'istituzione di consigli presbiterali, la convocazione di sinodi, l'istituzione di seminari, l'eventualità di ordinare clero sposato. Il più duraturo risultato prodotto dal Concilio fu lo sforzo di codificazione canonica che si realizzò nella pubblicazione delle *Clementinae*, grazie allo sforzo messo in atto dal papa, dalle commissioni conciliari e, in ultima istanza, dagli estensori postumi: la legislazione promulgata a nome del Concilio di Vienne rimase in vigore, una volta entrata nel *Corpus iuris canonici*, per altri seicento anni.

La via scelta da Clemente V per la risoluzione del contrasto dottrinale incentrato sulla dottrina di Olivi e sull'*usus pauper* dei Francescani fu quella di un compromesso che accontentasse parzialmente entrambe le fazioni. Gli Spirituali scamparono la condanna per eresia e videro riconosciute alcune loro richieste volte a combattere la rilassatezza dei costumi all'interno dell'ordine; i Conventuali apprezzarono il tentativo di smussare gli angoli di un'interpretazione estremamente rigorista e l'assenza di provvedimenti che favorissero le tendenze separatiste

Storia dei concili ecumenici

dell'altra corrente. Ma le tensioni tra i due partiti, troppo profonde per essere conciliate, portarono ben presto ad ulteriori scontri. La soluzione conciliare, infatti, non prevedeva per la minoranza degli Spirituali la possibilità di organizzarsi autonomamente e li costringeva all'obbedienza e talvolta all'arbitrio dei loro superiori aderenti alla corrente conventuale; questo nonostante il tentativo operato da parte del pontefice di deporre i superiori conventuali più compromessi. Immediatamente si registrarono conflitti in Toscana, che finirono con condanne a danno degli Spirituali. Intanto era stato eletto il nuovo generale, Alessandro Bonini, che per volontà del papa doveva fungere da pacificatore tra le due fazioni; agli Spirituali erano stati assegnati i conventi di Béziers, Carcassonne e Narbonne, ma alla morte di entrambi (1314) la situazione mutò e coloro che erano stati deposti riuscirono ad essere reintegrati nelle loro posizioni. Nel mutato clima del pontificato di Giovanni XXII videro la luce le bolle *Quorundam exigit*, *Sancta Romana* e *Gloriosam Ecclesiam* (7 ottobre 1317, 30 dicembre 1317 e 23 gennaio 1318) che sospinsero definitivamente gli Spirituali nell'area dell'eresia. Le opere di Olivi subirono nuove e questa volta esplicite interdizioni da parte del capitolo generale di Marsiglia (1319) e del papa stesso (1326). La sua tomba, ormai meta di pellegrinaggi, venne distrutta nel 1318 per volontà del pontefice, e i suoi scritti confiscati e distrutti. Questi eventi decretarono il superamento del tentativo di conciliazione voluto da Clemente e dal Concilio di Vienne ed annientarono il filone spirituale, confinandolo nella rivolta aperta del fraticellismo.

La definizione della *Fidei catholicae* venne nuovamente chiamata in causa, molti secoli dopo, in merito alle tesi teologiche del sacerdote Anton Günther (1783-1863), il quale riproponeva una rielaborazione della tematica teologica ispirata ai principi della filosofia cartesiana e al metodo dialettico hegeliano. Avversato soprattutto dai neoscolastici, fu accusato di opporsi al decreto del Concilio di Vienne sull'*anima rationalis* come *forma humani corporis*, dal momento in cui attribuiva il ruolo di principio formale e vitale del corpo umano non all'anima, ma alla *Naturpsyche*. Nonostante alcuni tentativi di mediazione, le sue opere furono condannate (*Eximiam tuam*, 15 giugno 1857).

I due decreti sul beghinaggio – al di là dei rimaneggiamenti che subirono – furono oggetto di discussioni e discordanti applicazioni, specie quello diretto contro le Beghine: esso infatti fu alla base di certe persecuzioni indiscriminate che, tra l'altro, colpirono anche le donne del terziario francescano. La curia romana e lo stesso Giovanni XXII ebbero ad intervenire per frenare certi eccessi.

Il decreto sui Benedettini, infine, con la sua esortazione al conferimento degli ordini sacri a tutti i membri dei monasteri, aprì la strada alla clericalizzazione del monacato.

3.3 *Il soccorso della Terra Santa*

La programmata crociata, nonostante Filippo il Bello avesse solennemente preso la croce nel giugno del 1313, non ebbe mai luogo, e i piani di Clemente, che prevedevano una crociata che passasse attraverso Costantinopoli, l'Asia Minore e l'Armenia, rimasero lettera morta. Entrambi, d'altra parte, trovarono la morte nel 1314. La soppressione dei Templari e il passaggio dei loro beni agli Ospitalieri non ebbe alcuna positiva ripercussione sulla riconquista della Terra Santa; l'appello alla crociata, anzi, era stato visto da molti come un sistema per spillare ulteriore denaro tramite la riscossione delle decime. L'ideale della crociata era destinato a rimanere un sogno irrealizzabile e lentamente a svanire: l'opera del Concilio, in questo, si configurò ben presto come anacronistica. L'unico provvedimento efficace, che dimostrò una moderna lungimiranza, fu quello che incoraggiava lo studio delle lingue orientali.

FONTI

- Edizione dei testi: *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, a cura di G. ALBERIGO - G.L. DOSSETTI - P.-P. JOANNOU - C. LEONARDI - P. PRODI, Bologna 1996¹, pp. 333-401; *Constitutiones Clementinae*, in A. FRIEDBERG (ed.), *Corpus iuris canonici*, vol. 2, Lipsiae, 1922², coll. 1125-1200; *Regestum Clementis Papae V ex Vaticanis archetypis*, Romae 1885-1892; Y. LANHERS - C. VOGEL - R. FAWTIER - G. MOLLAT (edd.), *Tables des Registres de Clément V*, Paris, Bocard, 1948-1957; T. LECCISOTTI, *Note in margine all'edizione dei Regesti di Clemente V*, in *Mélanges Eugène Tisserant*, V, Città del Vaticano 1964, pp. 15-45; M. MOLLAT - P. TOMBEUR, *Le concile de Vienne: concordance, index, listes de fréquence, tables comparatives*, Louvain la Neuve 1978.
- Frammenti degli atti e dei documenti preparati dalle commissioni conciliari: F. EHRLE, *Ein Bruchstück der Acten des Concils von Vienne*, in «Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters» 4 (1888), pp. 361-470; E. GÖLLER, *Die Gravamina auf dem Konzil von Vienne und ihre literarische Überlieferung*, in G. BUSCHBELL (ed.), *Festgabe Heinrich Finke*, Münster 1904, pp. 197-221; G. FUSSENEGGER, *Relatio commissionis in concilio Viennensi institutae ad decretalem "Exivi de paradiso" praeparandam*, in «Archivum Franciscanum Historicum» 50 (1957), pp. 145-177. Moltissimi testi, tra cui il cerimoniale del cardinal Iacopo Caetani Stefaneschi sono

Storia dei concili ecumenici

editi o riediti in appendice ad E. MÜLLER, *Das Konzil von Vienne 1311-1312. Seine Quellen und seine Geschichte*, Münster 1934.

BIBLIOGRAFIA

B. TISSIER, *Bibliotheca patrum cistercensium*, IV, Bonofonte, Renesson, 1662, pp. 261-315; G. DURAND, *Tractatus de modo generalis concilii celebrandi per Guillelmum Durandum*, Paris, Closier, 1671; H. GÉRAUD, *Chronique latine de Guillaume de Nangis*, I, Paris 1843, pp. 388-392; H.C. HAMILTON (ed.), *Chronicon domini Walteri de Hemingburgh*, II, Londinii, sumptibus Societatis, 1849, pp. 292-294; M.L. DE MAS LATRIE, *Histoire de l'île de Chypre sous le règne des princes de la maison de Lusignan*, II, Paris 1852, pp. 118-125; E. BOUTARIC, *Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale et autres bibliothèques*, XX/2, Paris 1862, pp. 199-205; C. BARONIUS - A. THEINER (edd.), *Annales ecclesiastici*, vol. 23, Paris, Barri-Ducis, 1871, pp. 498-502; 525-526; 526-530; C. PORT, *Mélanges historiques: choix de documents*, II, Paris 1877, pp. 471-489; T. M. ZIGLIARA, *De mente Concilii Viennensis in definiendo dogmate unionis animae humanae cum corpore*, Romae, S.C. de Propaganda Fide, 1878; F. EHRLE, *Die Spiritualen, ihr Verhältniss zum Franciscanerorden und zu den Fraticellen*, in «Archiv für Literatur-und Kirchengeschichte des Mittelalters» 1 (1885), pp. 509-569; 2 (1886), pp. 106-164; 3 (1887), pp. 553-623; 4 (1888), pp. 1-190; Id., *Zur Vorgeschichte des Concils von Vienne*, in «Archiv für Literatur-und Kirchengeschichte des Mittelalters» 2 (1886), pp. 353-416; 3 (1887), pp. 1-195; Id., *Petrus Johannis Olivi, sein Leben und seine Schriften*, in «Archiv für Literatur-und Kirchengeschichte des Mittelalters» 3 (1887), pp. 409-552; K. SCHOTTMÜLLER, *Der Untergang des Templer-Ordens*, II, Berlin 1887, pp. 78-102; [S. VALETTE], *La Philosophie du concile de Vienne*, Paris 1889; M. HEBER, *Gutachten und Reformvorschläge für das Viennener Generalkonzil*, diss., Leipzig 1896; G. MOLLAT, *Les doléances du clergé de la province de Sens au concile de Vienne*, in «Revue d'histoire ecclésiastique» 6 (1905), pp. 319-336 (*petitio del clero della provincia di Sens*); C.V. LANGLOIS, *Notices et documents relatifs à l'histoire du XIII^e et XIV^e siècle*, in «Revue historique» 87 (1905), pp. 71-76 (Henry Fykeis); J. DUFFOUR, *Doléances des évêques gascons au concile de Vienne*, in «Revue de Gascogne» 5 (1905), pp. 244-259; C.V. LANGLOIS, *Les doléances du clergé de France au temps de Philippe le Bel*, in «Revue bleue» 4 (1905), pp. 329-333 e 486-490; H. FINKE, *Papsttum und Untergang des Templerordens*, I, Münster 1907, pp. 345-386; II, pp. 280-306 (ambasciatori aragonesi); B. JANSEN, *Die Definition des Konzils von Vienne: Substantia animae rationalis seu intellectivae vere ac per se humani corporis forma*, in «Zeitschrift für katholische Theologie» 32 (1908), pp. 289-306; 471-487; G. LIZERAND, *Clément V et Philippe IV le Bel*, Paris 1910; F. TOCCO, *La questione della povertà nel secolo XIV*, Napoli 1910; K. BALTHASAR, *Geschichte des Armutstretes im Franziskanerorden bis zum Konzil von Vienne*, Münster 1911; H.X. ARQUILLIÈRE, *L'appel au concile sous Philippe le Bel et la genèse des théories conciliaires*, in «Revue des questions hi-

storiques» 89 (1911), pp. 23-55; F. HEIDELBERGER, Kreuzzugsversuche um die wende des XIII Jahrhunderts, Berlin 1911; A. GOTTRON, *Ramon Lulls Kreuzzugsideen*, Berlin 1912; M. DEBIÈVRE, *La définition du Concile de Vienne sur l'âme*, in «Recherches de Science Religieuse» 3 (1912), pp. 321-344; C. BOUVIER, *Vienne au temps du Concile, 1311-1312*, Paris 1912; G. DÜRRHOLDER, *Die Kreuzzugspolitik unter Papst Johann XXII*, Strassburg 1913, pp. 104-110 (Guillaume Durand); N. VALOIS, *Jacques de Thérines, cistercien*, in *Histoire littéraire de la France*, XXXIV, Paris 1914, pp. 179-219; A. CHIAPPINI, *Communitatis responsio "Religiosi viri" ad "Rotulum" fr. Ubertini de Casali*, in «Archivum franciscanum historicum» 7 (1914), pp. 659-675; 8 (1915), pp. 56-80; C.J. HEFELE - H. LECLERCQ, *Histoire des conciles d'après les documents originaux*, tomo 6/2, Paris 1915, pp. 643-726; B. JANSEN, *Quonam spectet definitio Concilii Viennensis de anima*, in «Gregorianum» 1 (1920), pp. 78-90; P. VIOLLET, *Guillaume Durand le Jeune, évêque de Mende*, in *Histoire littéraire de la France*, XXXV, Paris 1921, pp. 1-139; L. HALBAN, *Lichwa w nauce i prawie kościelnym do Soboru Wienneńskiego*, Lwów 1926; B. MATHIS, *Die Privilegien des Franziskanerordens bis zum Konzil von Vienne 1311*, Paderborn 1928; J. KOCH, *Die Verurteilung Olivis auf dem Konzil von Vienne und ihre Vorgeschichte*, in «Scholastik» 5 (1930), pp. 489-522; L. AMORÓS, *Series condemnationum et processuum contra doctrinam et sequaces Petri Ioannis Olivi*, in «Archivum Franciscanum Historicum» 24 (1931), pp. 495-512; B. ALTANER, *Raymundus Lullus und der Sprachenkanon (can. 11) des Konzils von Vienne*, in «Historisches Jahrbuch» 53 (1933), pp. 190-219; ID., *Die Durchführung des Wiener Konzilsbeschlusses über die Errichtung von Lehrstühlen für orientalische Sprachen*, in «Zeitschrift für Kirchengeschichte» 52 (1933), pp. 226-236; E. MÜLLER, *Das Konzil von Vienne 1311-1312. Seine Quellen und seine Geschichte*, Münster 1934; L. AMORÓS, *Aegidii Romani impugnatio doctrinae P. J. Olivi an. 1311-1312*, in «Archivum Franciscanum Historicum» 27 (1934), pp. 399-451; B. JANSEN, *Die Seelenlehre Olivis und ihre Verurteilung auf dem Wiener Konzil*, in «Franziskanische Studien» 21 (1934), pp. 297-314; ID., *Die Seelenlehre Olivis und ihre Verurteilung auf dem Wiener Konzil*, in «Scholastik» 10 (1935), pp. 241-244; ID., *Ein neues gewichtiges Zeugnis über die Verurteilung Olivis*, in «Scholastik» 10 (1935), pp. 406-408; P.G. RICCI, *Pietro Olivi e l'unità sostanziale dell'uomo*, in «Studi francescani» 34 (1937), pp. 51-64; C.H. TAYLOR, *The Assembly of 1312 at Lyons-Vienne*, in *Études d'histoire dédiées à la mémoire de Henri Pirenne*, Bruxelles 1937; E. MÜLLER, *Olivis und seine Lehre von der Seelenform auf dem Konzil von Vienne 1311/12*, in I.M. FREUDENREICH (ed.), *Kirchengeschichtliche Studien*, Kolmar im Elsaß 1941, pp. 96-113; R. WEISS, *England and the Decree of the Council of Vienne on the Teaching of Greek, Arabic, Hebrew and Syriac*, in «Bibliothèque d'humanisme et renaissance» 14 (1952), pp. 1-9; P.H. LIPPENS, *Le droit nouveau des Mendicants en conflit avec le droit coutumier du clergé séculier, du Concile de Vienne à celui de Trente*, in «Archivum Franciscanum Historicum» 47 (1954), pp. 241-253; E.W. McDONNELL, *The Beguines and Beghards in Medieval Culture*, New Brunswick 1954; R. MANSELLI, *Spirituali e beghini in Provenza*, Roma 1959; C. PARTEE, *Peter John Olivi: Historical and Doctrinal*

Storia dei concili ecumenici

Study, in «Franciscan Studies» 20 (1960), pp. 215-260; E. KAMAR, *Projet de Raymond Lull "De acquisitione Terrae Sanctae"*, in «Orientalia christiana collectanea» 6 (1961), pp. 3-131; A. EMMEN, *Doctrina Petri Johannis Olivi de baptismi parvulorum effectibus*, in «Antonianum» 37 (1962), pp. 350-392; J. LECLERCO, *Le sacerdoce des moines*, in «Irénikon» 36 (1963), pp. 5-40; P. FRÉCON, *Le concile de 1311 et Philippe le Bel*, in «Bulletin de la Société des Amis de Vienne» 61 (1965), pp. 23-32; H. WIERUSZOWSKI, *Ramon Lull et l'idée de la Cité de Dieu*, in ID., *Politics and Culture in Medieval Spain and Italy*, Roma 1971, pp. 164-170; J. N. HILLGARTH, *Ramon Lull and Lullism in Fourteenth-century France*, Oxford 1971; M.D. LAMBERT, *Franciscan Crisis under John XXII*, in «Franciscan Studies» 32 (1972), pp. 123-143; T. SCHNEIDER, *Die Einheit des Menschen. Die anthropologische Formel "anima forma corporis" im sogenannten Korrekto-rienstreit und bei Petrus Johannis Olivi*, Münster 1973; J. TARRANT, *The Clementine Decrees on the Beguines: Conciliar and Papal Versions*, in «Archivum historiae pontificiae» 12 (1974), pp. 300-308; A. MENS, *Beghine, Begardi, Beghinaggi*, in *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, vol. 1, Milano 1974, coll. 1165-1180; B. JACQUELINE, *Origine et influence du décret "Inter sollicitudines" du Concile de Vienne sur l'enseignement des langues orientales*, in *Evangelizzazione e culture*, Atti del Congresso Internazionale Scientifico di Missiologia, II, Roma 1976, pp. 206-219; E. BELLONE, *Cultura e studi nei progetti di riforma presentati al concilio di Vienne*, in «Annuarium Historiae Conciliorum» 9 (1977), pp. 67-111; A. GILMOUR-BRYSON, "Vox in excelso" et "Vox clamantis", *Bulls of Suppression of the Templar Order, a Correction*, in «Studia monastica» 20 (1978), pp. 71-77; A. VOLPATO, *Gli Spirituali e l'intentio di S. Francesco*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia» 33 (1979), pp. 118-153; G. DE PARIS, *Histoire de la fondation et de l'évolution de l'Ordre des Frères mineurs au XIII siècle*, Roma 1982²; T. SCHMIDT, *Der Bonifaz-Prozeß. Verfahren der Papstanklage in der Zeit Bonifaz' VIII und Clemens' V*, Köln 1989; G. TABACCO, *Il papato avignonese nella crisi del francescanesimo*, in «Rivista storica italiana» 101 (1989), pp. 317-345; L. VEREECKE, *La riforma della Chiesa nel Concilio di Vienne*, in ID., *Da Guglielmo d'Ockham a Sant'Alfonso de Liguori*, Cinisello Balsamo 1990, pp. 60-114; A. TABARRONI, *Paupertas Christi et apostolorum: l'ideale francescano in discussione*, Roma 1990; S. SCHEIN, *Fideles Crucis. The Papacy, the West, and the Recovery of the Holy Land*, Oxford 1991, pp. 239-257; D. BURR, *Olivi e la povertà francescana. Le origini della controversia sull'„usus pauper"*, Milano 1992; L.E. BOYLE, *A Committee stage at the Council of Vienne*, in C. LARA (ed.), *Studia in honorem eminentissimi cardinalis Alphon-si M. Stickler*, Roma 1992, pp. 25-35; G. ALBERIGO (ed.), *Storia dei concili ecumenici*, Brescia 1993, pp. 211-214; J. LECLER, *Storia dei concili ecumenici: Vienne*, Città del Vaticano 1997; T. SCHMIDT, *Das „factum Bonifatianum" auf dem Konzil von Vienne*, in K. BORCHARDT - E. BUNZ (edd.), *Forschungen zur Reichs-, Papst- und Landesgeschichte*, II, Stuttgart 1998, pp. 623-633; S. MENACHE, *Clement V*, Cambridge 1998; D. BURR, *The Spiritual Franciscans. From Protest to Persecution*, University Park 2001; A. BARTOCCI, *La Regola dei frati minori al Concilio di Vienne e la bolla "Exivi de paradiso" di Clemente V*, in

Concilio di Vienne II (1311-1312)

«Archivium Franciscanum Historicum» 96 (2003), pp. 45-84; W.C. JORDAN, *Unceasing Strife, Unending Fear. Jacques de Thérines and the Freedom of the Church*, Princeton 2005; E.M. MAKOWSKI, *A Pernicious Sort of Woman. Quasi-Religious Women and Canon Lawyers in the Later Middle Ages*, Washington 2005; M. BARBER, *The Trial of the Templars*, Cambridge 2006²; A. DEMURGER, *I Templari: un ordine cavalleresco cristiano nel Medioevo*, Milano 2006; C. TAMMARO, *Osservazioni critiche circa la giurisdizione penale inquisitoria nel diritto canonico medievale e le innovazioni sull'istituto previste dal Concilio di Vienne*, in «Angelicum» 86 (2009), pp. 411-428; A. GILMOUR-BRYSON, "Vox in excelso" *Deconstructed. Exactly What Did Clement v Say?*, in H.J. NICHOLSON (ed.), *On the Margins of Crusading*, Farnham 2011, pp. 75-88; A. ROUX, *Place et rôle des Franciscains au Concile de Vienne*, diss., Grenoble 2012.

ANDREA NICOLOTTI